

A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 15/2011

Treviso, 12 Ottobre 2011

## **OGGETTO: APPROFONDIMENTI SULLA MANOVRA**

Il DL 13.8.2011 n. 138 entrato in vigore il 13.8.2011, è stato convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, entrata in vigore il 17.9.2011. Rispetto all'originario disegno di legge, si veda nostra circolare n. 12 del 30 agosto, il decreto legge approvato contiene numerose modifiche e novità che si vanno di seguito ad analizzare

## **NOVITÀ IN MATERIA DI DETRAZIONE IRPEF DEL 36% PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO**

In sede di conversione del DL 138/2011 è stata prevista un'importante novità in relazione alla detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute per l'effettuazione di taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Si ricorda che la detrazione IRPEF del 36% è attualmente applicabile alle spese sostenute fino al 31.12.2012. La novità introdotta dal DL 138/2011 convertito riguarda il soggetto che può beneficiare delle rate residue della detrazione del 36%, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi edilizi.

Prima del DL 138/2011 convertito, infatti, era stabilito che le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettassero, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

Per effetto del DL 138/2011 convertito, invece, le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore possono:

- essere trasferite all'acquirente, purché sia una persona fisica;
- oppure rimanere in capo al venditore (possibilità prima non consentita).

Pertanto, a seconda dell'accordo intercorso tra le parti, il soggetto cui compete il diritto di beneficiare della detrazione residua sarà, alternativamente:

- il venditore;
- oppure l'acquirente.

## **CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DEL 3% SUI REDDITI SUPERIORI A 300.000,00 EURO**

Sui redditi IRPEF di importo superiore ai 300.000,00 euro lordi annui è prevista l'applicazione di un prelievo aggiuntivo del 3%, definito "contributo di solidarietà". Il contributo di solidarietà, pertanto, si aggiunge all'ordinaria tassazione a titolo di IRPEF e relative addizionali regionale e comunale.

Si segnala che la disciplina del "contributo di solidarietà" introdotta in sede di conversione del DL 138/2011 è molto diversa da quella che era prevista dalla versione originaria del provvedimento.

Il contributo di solidarietà si applica sul reddito complessivo IRPEF che eccede i 300.000,00 euro, determinato sommando i redditi di ogni categoria, al lordo degli oneri deducibili.

Il contributo di solidarietà del 3% non si applica sui redditi soggetti a tassazione.

Il contributo di solidarietà non è, inoltre, applicabile sui redditi soggetti a:

- imposta sostitutiva (es. canoni di locazione rientranti nel regime della "cedolare secca sugli affitti", plusvalenze su partecipazioni "non qualificate");
- ritenuta a titolo d'imposta (es. interessi, dividendi su partecipazioni "non qualificate").

Il contributo di solidarietà del 3% è deducibile dal reddito complessivo IRPEF.

Le disposizioni attuative del contributo di solidarietà saranno stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

## **"SBLOCCO" DELLE ADDIZIONALI IRPEF**

A decorrere dall'anno 2012 (e non più dal 2013, come originariamente previsto), ciascuna Regione a statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota "di base" dell'addizionale regionale IRPEF (attualmente pari allo 0,9%).

La maggiorazione dell'aliquota "di base" non può essere superiore:

- allo 0,5%, per gli anni 2012 e 2013;
- all'1,1%, per l'anno 2014;
- al 2,1%, a decorrere dall'anno 2015.

Fino al 31.12.2011 (e non più fino al 31.12.2012), rimangono ferme le aliquote dell'addizionale regionale IRPEF che, al 27.5.2011, sono superiori all'aliquota "di base" dello 0,9%, salva la facoltà delle Regioni di deliberare la loro riduzione fino alla suddetta aliquota "di base".

A partire dal 2012, l'addizionale comunale IRPEF potrà essere nuovamente incrementata, nel rispetto delle condizioni di legge.

L'addizionale comunale, pertanto, potrà arrivare fino allo 0,8%.

È stato inoltre stabilito che, per assicurare la progressività e la razionalità del sistema tributario, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

Resta ferma la possibilità per il Comune di deliberare una soglia di esenzione dall'applicazione dell'addizionale IRPEF.

## **PRECLUSIONE DAGLI ACCERTAMENTI PRESUNTIVI IN RELAZIONE AGLI STUDI DI SETTORE**

Il DL 138/2011 convertito ha introdotto un'ulteriore condizione per poter beneficiare dell'esclusione dagli accertamenti presuntivi.

In precedenza, per essere esclusi dai predetti accertamenti, occorreva che:

- il contribuente risultasse congruo e coerente agli studi di settore per il periodo d'imposta oggetto di verifica;
- l'ammontare delle attività accertate, entro un massimo di 50.000,00 euro, fosse pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati;
- non fossero applicabili le sanzioni maggiorate del 10% per infedele dichiarazione ai fini degli studi di settore.

Con il DL 138/2011, oltre a tali condizioni, il contribuente deve, altresì, risultare congruo agli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, per il periodo d'imposta precedente a quello oggetto di controllo.

## **LISTE SELETTIVE PER L'ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUENTI**

L'Agenzia delle Entrate può formare specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre ad accertamento, sulla base dei dati presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari presso l'Anagrafe tributaria.

Nel suddetto Archivio, infatti, confluiscono le informazioni che gli intermediari finanziari (es. banche, Poste e SIM) devono inviare all'Anagrafe tributaria, riguardanti:

- i rapporti intrattenuti con i clienti (es. conti correnti, depositi titoli, gestioni patrimoniali);
- l'esistenza di operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo.

## **SOCIETA' NON OPERATIVE**

La "manovra di Ferragosto" ha modificato anche la disciplina delle società non operative (c.d. "società di comodo"), prevedendo dal 2012:

- l'innalzamento al 38% dell'aliquota IRES per le società considerate che risultano non operative;
- l'estensione della suddetta disciplina alle società che presentano dichiarazioni fiscali in perdita per tre periodi d'imposta consecutivi.

La maggiorazione non è, invece, stata prevista per le società di persone.

Più precisamente, la nuova aliquota è dovuta dalle società di capitali, anche alle società di capitali alle quali viene imputato per trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del TUIR.

Riprendendo il precedente esempio, se la società interessata fosse una società di capitali:

- prima delle modifiche operate dal DL 138/2011 convertito, essa avrebbe dovuto assolvere un'imposta pari a 5.500,00 euro (il 27,5% di 20.000,00);
- per effetto della "manovra di Ferragosto", invece, il carico fiscale sale a 7.600,00 euro (il 38% di 20.000,00).

Entrambe le modifiche normative esaminate (incremento dell'aliquota IRES ed estensione della disciplina ai soggetti in perdita) esplicano efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17.9.2011.

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, pertanto, le novità in esame si applicano dal 2012 (la determinazione del saldo dovuto per il 2011 avviene, quindi, senza tenere conto delle novità).

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, Vi porgiamo i nostri migliori saluti.

Lo Studio